Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 6 dicembre 1924** — **Numero 285**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1951.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. **1942.**

Approvazione della convenzione 28 agosto 1924 per il mantenimento della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano, in data 28 agosto 1924, fra lo Stato e gli altri Enti e privati sovventori per il mantenimento della Regia università di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 35. — GRANATA.

Convenzione per il mantenimento della Regia università di Milano, a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2004.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1924 il giorno 28 del mese di agosto, in una delle sale della Regia prefettura di Milano.

Innanzi a me dott. Gino Brogi fu Francesco, vice prefetto addetto alla Prefettura di Milano, delegato a distendere e ricevere il presente pubblico atto amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e degli articoli 94, 95 e 96 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei, signori: prof. Giuseppe Gallavresi, avv. Giuseppe Biraghi, prof. Ferdinando Livini, prof. avv. Angelo Sraffa.

Sono comparsi i signori:

S. E. il generale conte Saverio Nasalli Rocca, Prefetto della provincia di Milano, in nome e in rappresentanza di S. E. il Ministro per la Pubblica Istruzione;

il prof. dott. Luigi Mangiagalli, senatore del Regno, il quale interviene in questo atto nella sua duplice qualità: 1° Di rettore della Regia Università di Milano; 2° Di rappresentante e procuratore fiduciario della signorina Adelina De Marchi di Demetrio;

il comm. Gaetano Marchetti, assessore anziano del comune di Milano, delegato all'intervento in questo atto con delibera della Giunta municipale in data 28 agosto 1924, n. 24702;

l'avv. Sileno Fabbri, nella sua qualità di presidente della Deputazione provinciale di Milano;

l'avv. Luigi Lanfranconi, deputato al Parlamento nella sua qualità di presidente del Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano, assistito, a norma delle disposizioni del Pio Luogo, dal consigliere prof. Giovanni Colombo e dal segretario generale avv. Giovanni Gaggi;

l'on. ing. Angelo Salmoiraghi, senatore del Regno, nella sua qualità di Regio commissario per la Camera di commercio ed arti di Milano;

l'on. avv. Angelo Pavia, nella sua qualità di presidente del Consiglio dell'ente « Istituti clinici di perfezionamento per giovani medici » in Milano;

l'ing. Giulio Ceretti, nella sua qualità di vice presidente della Cassa di risparmio per le Provincie lombarde;

l'avv. Carlo Albertario, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione del Pio istituto dei rachitici di Milano, assistito dal segretario del Pio istituto, avv. Diego Martello;

il prof. Angelo Menozzi, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sieroterapico milanese, assistito dal direttore amministrativo, ing. Giovanni De Valle;

il prof. Francesco Denti, nella sua qualità di commissario prefettizio dell'Opera pia « Poliambulanza delle specialità medico-chirurgiche Giuseppe Ronzoni », in Milano;

l'avv. Bortolo Federici, nella sua qualità di presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;

il dott. Eugenio Bellinzona, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stomatologico italiano.

Tutti i predetti comparenti, a me personalmente noti anche nelle loro rispettive qualità, hanno premesso:

che a mente delle disposizioni del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, che ha costituita la Regia Università degli studi in Milano, si è proceduto da un Comitato formato a norma del detto decreto e composto di rappresentanti della Regia Università di Milano, degli Enti locali nonchè di privati cittadini, a stabilire le modalità e le condizioni per il mantenimento della Regia Università degli studi in Milano, sulla base delle quattro Facoltà classiche e delle Scuole e degli Istituti speciali che le integrano;

che in relazione a ciò ed al fine di dare effettuazione all'antica aspirazione della città, soddisfatta dal Regio Governo con la creazione dell'Ateneo milanese, gli Enti locali e i cittadini si sono impegnati di assicurare il mantenimento dell'Università deliberando e conferendo notevoli contributi finanziari, l'uso di ragguardevoli istituti esistenti e varie e notevoli prestazioni nell'interesse didattico e scientifico del nuovo Ateneo;

che nulla è da osservare circa i contributi e le prestazioni deliberate dai vari enti e privati, salvo che occorre chiarire, per quanto concerne il contributo della provincia di Milano, qui stabilito in L. 110.000 (oltre le L. 5.783,33 che in precedenza la Provincia corrispondeva al Consorzio degli istituti superiori) che la deliberazione del Consiglio provinciale fissava in L. 150,000 annue il contributo stesso, ma con l'intesa che sul complesso dei contributi degli Enti locali di Milano dovesse farsi congrua parte a favore del Regio Politecnico. Ed è in relazione a questa intesa che il Comitato il quale, a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, predispose gli schemi di convenzione per l'Università e per il Politecnico, ridusse da L. 150,000 a L. 110,000 la quota del contributo della Provincia destinata a favore dell'Università; disponendo che le altre L. 40,000 siano invece devolute a beneficio del Regio Politecnico per il quale sarà prossimamente stipulata la convenzione;

che a seguito delle proposte del predetto Comitato, il Regio Ministero della pubblica istruzione richiese il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, il quale in massima diede voto favorevole alle proposte anzidette;

che lo stesso Ministero poi, esaminati il piano finanziario e lo schema della convenzione per il mantenimento della Regia Università, li ha riconosciuti entrambi meritevoli di approvazione, così che con note del 20 agosto corrente anno, n. 12117, dirette al Regio prefetto di Milano ed al rettore della Regia Università, S. E. il Ministro per la pubblica istruzione autorizzò la stipulazione di questa formale convenzione e delegò il Regio prefetto della provincia di Milano a rappresentare il Regio Governo nell'atto medesimo.

Tutto ciò premesso, fra le parti costituite si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

La Regia Università di Milano è formata dalle seguenti Facoltà ed Istituti:

a) Facoltà di lettere e filosofia;
b) Facoltà di medicina e chirurgia;
c) Facoltà di giurisprudenza;
d) Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale;
e) Scuole di perfezionamento;
f) Scuola di lingue e letterature straniere moderne.

Art. 2.

In esecuzione della deliberazione dei rispettivi Consigli:

il comune di Milano si obbliga a corrispondere alla Regia Università pel fine suddetto e per un periodo di dieci anni a partire dal 1° ottobre 1924, un contributo di L. 926,566.67 annue.

Inoltre lo stesso Comune consente che la Università per i fini scientifici e didattici della sua Facoltà di scienze si giovi gratuitamente del Museo civico di storia naturale, dei suoi locali, gabinetti e laboratori, giusta norme da stabilirsi.

Consente inoltre che al solo fine didattico della Facoltà medico-chirurgica, l'Università si valga dei locali, dei degenti (circa 250 letti) e dei laboratori dell'Ospedale civico dei contagiosi di Dergano;

la provincia di Milano si obbliga di corrispondere alla Regia Università un contributo annuo di L. 110,000 per il detto periodo di tempo, oltre a L. 5.783,33 che essa già versava al Consorzio degli Istituti superiori a favore dell'Accademia scientifico-letteraria.

Consente inoltre che per i fini dell'insegnamento della Facoltà medica resti a disposizione dell'Università il deposito manicomiale (Astanteria) già in via Lamarmora, gli annessi locali, i degenti e i gabinetti, ora all'Ospedale;

la Camera di commercio di Milano si obbliga di corrispondere, parimenti per dieci anni, all'Università un contributo annuo di L. 175,000;

la Cassa di risparmio delle provincie lombarde si obbliga di corrispondere, per dieci anni, alla Università, un contributo annuo di L. 110,000.

Tutte le dette contribuzioni che sommano in totale a L. 1.317.350, saranno corrisposte a rate semestrali anticipate, a partire dal 1° ottobre 1924.

Art. 3.

A norma delle disposizioni del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, lo Stato corrisponderà alla Regia Università di Milano, per le spese del suo mantenimento, un contributo annuo di L. 300,000.

Conferisce in temporaneo e gratuito uso della Regia Università gli immobili in cui ha sede attualmente la facoltà di lettere e filosofia (via Borgonuovo) e in gratuito e perpetuo uso della medesima gli immobili di nuova costruzione in Milano per la sede della Regia Accademia scientifica-letteraria e dei Regi Istituti clinici di perfezionamento siti in località Cascine Doppie; tutto ciò in conformità alla convenzione 3 maggio 1913, approvata con la legge 22 giugno 1913, della quale costituisce l'allegato *B* e di cui alle successive convenzioni 30 ottobre 1923, sul medesimo oggetto.

Cede, inoltre, in proprietà della Regia Università tutto il materiale mobile di arredamento e quello didattico di pertinenza della già Accademia scientifico-letteraria.

Consente, inoltre, che il Regio Osservatorio astronomico di Brera dia all'Università il concorso gratuito dei suoi istrumenti e gabinetti per gli insegnamenti della Facoltà di scienze, giusta norme da stabilirsi.

Art. 4.

L'Ente degli Istituti clinici di perfezionamento per i giovani medici, mentre conferisce alla Regia Università, giusta la disposizione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, gli Istituti per gl'insegnamenti della clinica ostetrica e ginecologica, della clinica pediatrica De Marchi, della clinica delle malattie del lavoro, della farmacologia e della terapia sperimentale, con il godimento dei relativi locali, arredamenti, gabinetti e laboratori, che della Università diventano parte costitutiva, si obbliga ancora a lasciare gratuitamente a disposizione della Regia Università, sia per detti insegnamenti, sia per altri insegnamenti della Facoltà medico-chirurgica e delle Scuole di perfezionamento, i degenti a qualunque titolo, eccettuati i paganti in proprio, ricoverati nei riparti di esso Ente.

La direzione ed assistenza dei riparti nosocomiali è interamente riservata e devoluta ai professori ed assistenti universitari, coadiuvati, ove occorra, da aiuti ed assistenti a carico dell'Ente, il quale continuerà a provvedere all'integrale funzionamento dei riparti stessi e dei relativi gabinetti e laboratori.

Le spese di gabinetto e di laboratorio e del personale assistente dell'Ente non dovranno però superare in ciascun anno l'ammontare della spesa attuale che è di L. 55.000 circa.

L'Ente degli Istituti clinici di perfezionamento corrisponderà alla Regia Università per le spese della Facoltà di medicina e chirurgia, conservando le rispettive destinazioni, i redditi patrimoniali dei lasciti da esso amministrati (lascito Valerio, fondazione progressi dermatologia, fondazione Siccardi, Mangiagalli, Porro, per sistemazione cattedra odontojatria) e di fondazione a fine didattico, gestite da esso Ente, che si calcolano attualmente a circa L. 60.000.

Art. 5.

Il Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano si obbliga, in relazione alle disposizioni del R. decreto 10 febbraio 1924, n. 549, di mettere a disposizione della Regia Università di Milano senza verun corrispettivo, esclusivamente per i fini didattici e scientifici della Facoltà medico-chirurgica, i suoi reparti nosocomiali specificati nell'atto allegato, con i degenti ricoverati a titolo ospedaliero, nonchè i gabinetti, i laboratori e gli altri annessi servizi accessori dei reparti stessi ed il personale sanitario assistente e d'ispezione, di sorveglianza e di assistenza immediata assegnatovi secondo le tabelle organiche e le norme ospitaliere.

Le condizioni ed i limiti di questi rapporti risultano dalla deliberazione in data 18 gennaio 1924 del Consiglio di amministrazione degli Istituti ospedalieri di Milano, allegata alla presente e dalla relativa Convenzione 22 febbraio 1924, anche allegata.

Art. 6.

Il Pio Istituto dei rachitici di Milano si obbliga di corrispondere per il mantenimento dell'Università di Milano L. 40.000 all'anno, a decorrere dal 1° ottobre 1924; e ciò al fine che sia istituita e mantenuta dalla Regia Università una cattedra di ruolo di clinica ortopedica col relativo titolare ed assistente.

L'Istituto Universitario della Clinica ortopedica avrà pertanto la sua sede nel Pio Istituto dei rachitici presso il Rifugio Finzi-Ottolenghi di Gorla-Precotto. In relazione a ciò il Pio Istituto dei rachitici s'impegna di lasciare gratuitamente a disposizione dell'insegnamento universitario dell'ortopedia nella loro efficienza i locali, i degenti, i gabinetti ed i laboratori di pertinenza dello stesso Pio Istituto, provvedendo al relativo funzionamento, alle condizioni espresse nell'unita deliberazione del Consiglio d'amministrazione del Pio Istituto predetto.

Il Pio Istituto dei rachitici si obbliga altresì di mettere a disposizione della Regia Università, verso un equo corrispettivo da pattuirsi, i locali necessari e idonei, forniti d'acqua, gaz e luce, per la istituzione dell'Istituto di medicina legale.

Art. 7.

L'Istituto sieroterapico milanese si obbliga di corrispondere per il mantenimento dell'Università di Milano L. 30.000 all'anno per dieci anni, a partire dal 1° ottobre 1924.

Inoltre lo stesso Istituto mette gratuitamente a disposizione delle Scuole di perfezionamento per laureati annesse alla Facoltà medico-chirurgica della Regia Università e per il corso di batteriologia e d'immunologia, i suoi locali, impianti, gabinetti e laboratori.

Particolari accordi saranno presi fra la Regia Università e l'Istituto sieroterapico per disciplinare le suddette prestazioni per le Scuole di perfezionamento e per l'ammissione di studenti della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Istituto sieroterapico stesso.

Art. 8.

L'Istituto stomatologico italiano, al quale era già annessa la Scuola di odontojatria e protesi dentale degli Istituti clinici di perfezionamento, consente che, nei nuovi suoi locali, espressamente costruiti e mediante i suoi impianti e gabinetti, continui a svolgersi il corso di perfezionamento di odontojatria e protesi dentale per i laureati in medicina e in pari tempo anche il corso ufficiale di odontojatria della Facoltà medico-chirurgica.

Con l'atto allegato sono regolati fra l'Università e l'Istituto stomatologico italiano le condizioni di detti rapporti.

Art. 9.

L'Opera pia « Poliambulanza delle specialità medico-chirurgiche Giuseppe Ronzoni » volendo concorrere colla sezione del suo Istituto clinico sociale per la tubercolosi allo svolgimento degli studi complementari della Facoltà di medicina e chirurgia, si obbliga di corrispondere alla R. Università per un decennio, a partire dal 1° ottobre 1924, un contributo annuale di L. 5000.

Mette inoltre gratuitamente a disposizione dell'insegnamento di tisiologia, in quanto sia istituito come incarico della Facoltà medico-chirurgica, i locali, gl'impianti, i laboratori, e gli ambulatori del predetto suo Istituto clinico sociale per la tubercolosi.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati milanesi, quale mandatario congiuntivo ed irrevocabile degli avvocati milanesi impegnati a contributi decennali per un importo complessivo di L. 30.000 annuali, e per un decennio, a partire dal 1° ottobre 1924, interviene agli effetti della delibera in data 22 febbraio 1914 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che è allegata alla presente Convenzione.

Art. 11.

La signorina Adelina De Marchi dona all'Università degli studi di Milano (*Universitas studiorum Mediolanensis*) due milioni e mezzo di lire (capitale) in Consolidato italiano 5%, perchè l'interesse di detta somma sia devoluto alla Facoltà medica. La stessa signorina De Marchi col presente atto dona altresì e trapassa in piena e libera proprietà della Regia Università di Milano un'area fabbricabile della superficie di mq. 4920 sita in Milano e distinta in censo rustico di Porta Venezia ai numeri di mappa 3516 e ciò ad utilità della detta Facoltà medica.

Art. 12.

La Regia Università di Milano è retta da un Consiglio di amministrazione così composto:

1° dal Rettore della Regia Università che lo presiede;

2° da un delegato di ciascuno degli Enti sovventori e cioè: Comune, Provincia, Camera di commercio, Cassa di Risparmio, Pio Istituto rachitici, Istituto sieroterapico, Ente Istituti clinici di perfezionamento, e da un delegato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e degli Istituti ospedalieri di Milano.

I delegati di detti Enti si dichiareranno decaduti se, per qualsiasi ragione, il contributo dell'Ente che rappresentano venisse a mancare;

3° da tre delegati del Regio Governo, l'uno dei quali sarà l'Intendente di finanza della provincia di Milano e due i rappresentanti del Ministro per la Pubblica Istruzione, scelti fra persone residenti a Milano. Se questi rappresentanti del Ministro per la Pubblica Istruzione senza giustificati motivi non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e devono essere sostituiti.

La decadenza dall'ufficio è pronunciata dallo stesso Consiglio di amministrazione;

4° da dodici professori della Regia Università eletti dal Collegio generale dei professori.

Tutti i componenti il Consiglio, eccetto il Rettore dell'Università e l'Intendente di finanza, che durano in carica per il tempo in cui rivestono i rispettivi uffici, sono nominati per un triennio e possono essere riconfermati.

A far parte del Consiglio potrà essere chiamato un rappresentante degli Enti i quali concorrono mediante obbligazioni successive alla presente Convenzione, ma per la restante intera durata di essa, al mantenimento della Regia Università con somme annuali non minori di un decimo del contributo dello Stato. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto di parteciparvi in persona. Verificandosi questi casi, il numero dei professori membri del Consiglio, di cui al n. 4 del presente articolo, è aumentato di altrettanti componenti quanti sono i nuovi membri che si aggiungano al Consiglio come rappresentanti di Enti o come privati.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro per l'Istruzione.

Il Consiglio di amministrazione potrà eleggere nel suo seno una Giunta esecutiva di 5 membri, di cui uno sarà scelto fra i rappresentanti del Governo. Le attribuzioni di questa Giunta saranno determinate dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione del Ministro per la Pubblica Istruzione.

Art. 13.

I posti di ruolo dei professori della Regia Università di Milano sono determinati dalla annessa tabella *A*.

Il trattamento dei professori di ruolo è quello dei professori delle Università ed Istituti superiori statali della tabella *A* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ed eguale ne sarà il trattamento di quiescenza.

È data facoltà al Consiglio di amministrazione della Regia Università di aumentare, per esigenze didattiche e scientifiche, il numero dei posti di ruolo dei professori fissati nella tabella annessa a questa Convenzione, sempre che dai proventi fissi del bilancio della Università risulti la necessaria disponibilità finanziaria.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il Consiglio di amministrazione, osservate le norme di detto articolo, potrà, nel caso di trasferimenti e di nuove nomine a posti di professori di ruolo vacanti, attribuire ai professori trasferiti o nominati un assegno personale a carico dell'Università, non valutabile però agli effetti della pensione.

Art. 14.

La presente Convenzione avrà la durata di un decennio, a partire dal 1° ottobre 1924, e s'intenderà prorogata di decennio in decennio ove non intervengano denuncie. Le parti contraenti che non intendessero impiegarsi per la proroga di essa nelle condizioni di cui al presente atto, dovranno farne espressa denuncia al Rettore, Presidente del Consiglio di amministrazione della Regia Università, almeno 2 anni avanti la scadenza del decennio.

Art. 15.

La presente Convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con Regio decreto a norma dell'art. 82 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 16.

La presente Convenzione non dà luogo a tasse e spese, perchè s'intende fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA DEI PROFESSORI.

Posti di ruolo dei professori della Regia Università di Milano:

1. Facoltà di lettere e filosofia e annessa Scuola di lingue e letterature straniere, N. 15.

2. Facoltà di medicina e chirurgia e annessi Istituti di perfezionamento, N. 18.

3. Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale, N. 10.

4. Facoltà di giurisprudenza, N. 15.

Il presente atto, con i relativi allegati, poichè fatto nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, è steso in carta libera.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante.

Saverio Nasalli Rocca — Luigi Mangiagalli — Gaetano Marchetti — Avv. Sileno Fabbri — Angelo Salmoiraghi — G. Ceretti — Angelo Pavia — Carlo Albertario — Angelo Menozzi — Avv. Diego Martello — Ing. Giovanni De Valle — Bortolo Federici — Bellinzona dott. Eugenio — Avv. Gigi Lanfranconi — Colombo Giovanni — Giovanni Gaggi — Dott. Francesco Denti — Giuseppe Gallavresi, Giuseppe Biraghi, Ferdinando Livini, Angelo Sraffa, testi. — Gino Brogi, rogante.

N. 5457 del 1923 — All. 9. ALLEGATO 5-*a*.

CONSIGLIO DEGLI ISTITUTI OSPITALIERI DI MILANO.

Stralcio di verbale di seduta 18 *gennaio* 1924.

Presieduta dal sig. presidente on. avv. Luigi Lanfranconi.

Presenti i signori consiglieri dott. Ambrogio Binda, vice presidente, on. avv. Giacinto Benaglio, prof. Giovanni Colombo, ing. Antonio Mascheroni, rag. Enea Pressi.

Il segretario generale: avv. Giovanni Gaggi.

Oggetto: 21°) Proposta di convenzione con la Regia Università di Milano.

Deliberazione: Atti al n. 5457 del 1923.

Il signor presidente riferisce sulle lunghe trattative esperite col comm. Biraghi, già funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, incaricato dal Rettore Magnifico della Regia Università di Milano, di predisporre gli schemi di convenzione coi diversi Enti interessati ed obbligati al funzionamento della nuova Università per concordare lo schema di Convenzione tra questi Istituti ospitalieri, obbligati in forza dell'art. 98 della legge 17 luglio 1890 a mettere a disposizione della Facoltà medico-chirurgica della nuova Università locali e materiale clinico ed anatomico occorrenti pei diversi insegnamenti, e presenta lo schema di convenzione concordato dopo non lievi discussioni intese da parte di questi uffici a difendere in ogni caso l'autonomia e l'esistenza di questi Istituti, nonchè la posizione dei nostri sanitari e le loro legittime aspettative di carriera e ad evitare che, come è già avvenuto in passato per quanto riguarda il riparto ginecologico, già facente parte di questi Istituti, non vengano fatte ulteriori amputazioni ai compărti di specialità a danno di questi Istituti e dei sanitari ospitalieri.

Dopo lettura e discussione articolo per articolo dello schema di convenzione presentato e salvo un'aggiunta per assicurare che il giudizio sui prolungamenti di degenza e sulle maggiori spese di laboratorio ai fini didattici e scientifici non resti esclusivamente rimesso, per l'addebitamento all'Università, ai suoi rappresentanti col pericolo per questo Ospedale Maggiore di provocare maggiori difficoltà nell'esazione dei suoi crediti di spedalità verso i Comuni e gli altri Enti debitori, il Consiglio — approvando lo schema stesso — autorizza il signor presidente a firmarlo ed a stipulare la convenzione generale con tutti gli Enti consorziati per il funzionamento della nuova Regia Università di Milano, della quale verrà a far parte la speciale convenzione con questi Istituti, secondo lo schema come sopra approvato.

È fatta riserva dell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il presidente: LANFRANCONI.

I consiglieri: BINDA, BENAGLIO, COLOMBO, MASCHERONI, PRESSI.

Il segretario generale: GAGGI.

Copia conforme all'originale in bollo competente.

La presente deliberazione venne pubblicata a termini dell'articolo 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie e contro la stessa non venne mossa alcuna opposizione.

Essa venne approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione 27 marzo 1924, al n. 512, come risulta dal visto per l'approvazione tutoria apposto in originale in calce a copia autentica della deliberazione stessa, che si conserva negli atti di questa Amministrazione ospitaliera.

La presente si rilascia in carta libera come allegato all'atto pubblico amministrativo delle convenzioni per il mantenimento della Regia Università di Milano.

Dagli Istituti ospitalieri di Milano, il 26 agosto 1924.

Il segretario generale: GAGGI.

N. 5457 del 1923 — All. 15. ALLEGATO 5-b.

Milano, 22 febbraio 1924.

Colla presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo e forma e che farà parte integrante della Convenzione generale tra i diversi Enti cittadini e la Regia Università di Milano per il mantenimento di essa, in relazione ai precorsi accordi fra la Regia Università di Milano rappresentata in forza dell'art. 141 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dal suo Rettore Magnifico on. dott. prof. Luigi Mangiagalli, senatore del Regno, ed il Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano rappresentato dal suo presidente on. avv. comm. Luigi Lanfranconi assistito dal segretario generale dei detti Istituti avv. Giovanni Gaggi, si conviene e si stipula quanto segue:

Il Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano si obbliga, in relazione alle disposizioni dell'art. 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, di mettere a disposizione della Regia Università di Milano, senza verun corrispettivo, esclusivamente per fini didattici e scientifici della Facoltà medico-chirurgica, i suoi reparti nosocomiali sotto specificati coi degenti ricoverati a titolo ospitaliero, nonchè i gabinetti, i laboratori e gli altri annessi servizi accessori dei riparti stessi e col personale sanitario, d'ispezione, di sorveglianza e di assistenza immediata, assegnatovi secondo le tabelle organiche e le norme ospitaliere.

L'Università e per essa i direttori degli Istituti universitari, rinunciano espressamente a trattamenti dietetici o terapeutici speciali non contemplati dalle tabelle e norme ospitaliere ed a tali trattamenti speciali — ove occorressero — dovranno provvedere direttamente od a mezzo di richiesta di volta in volta all'Amministrazione ospitaliera alla quale dovrà in ogni caso essere rimborsata la relativa spesa. Così pure dovranno essere rimborsate all'Amministrazione ospitaliera le diarie degli eventuali prolungamenti di degenza, che si rendessero necessari ai fini didattici o scientifici, per i degenti nelle sue divisioni ospitaliere adibite all'insegnamento universitario, o trasferiti nella Clinica medica, nonchè le maggiori spese di laboratorio che risultassero dovute alle esigenze degl'insegnamenti in confronto della spesa dei precedenti esercizi ospitalieri a parità di numero di degenti e di prezzi di costo.

La direzione medica degli Istituti ospitalieri, 24 ore prima della cessazione della degenza ospitaliera, comunicherà per lettera al clinico od a chi per esso, la cessazione del bisogno di cura ospitaliera, per addebitare alla Regia Università il prolungamento di degenza. Se il clinico intendesse elevare contestazioni in proposito, lo comunicherà a sua volta per lettera alla direzione mèdica di questi Istituti, e nel caso che il disaccordo non possa essere risolto, deciderà come arbitro inappellabile il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Milano od un suo delegato.

La cura dei degenti nelle divisioni ospitaliere adibite all'insegnamento universitario è affidata al professore titolare dell'insegnamento.

Il Consiglio degli Istituti ospitalieri consente che la Clinica medica, pei suoi fini didattici e scientifici, possa prelevare nell'atto stesso in cui vengono accettati pel ricovero nell'Ospedale Maggiore malati di medicina, due volte la settimana, ma non più di 6 malati per volta. Il prelevamento sarà fatto dal direttore della Clinica o da un suo incaricato nelle ore di accettazione ordinaria. Inoltre potrà eccezionalmente la Clinica medica, previi accordi fra i dirigenti dei diversi Istituti, prelevare anche dai riparti adibiti, ad uso della semejotica medica e della patologia speciale medica, degenti per gli stessi fini didattici e scientifici.

L'Ospedale Maggiore corrisponderà alla Regia Università di Milano per i malati di medicina trasferiti alla Clinica medica, che funziona fuori degli Istituti ospitalieri, le diarie di costo dell'esercizio di bilancio relativo, non appena le avrà a sua volta ricuperate dai Comuni o dagli Enti debitori, esclusi in ogni caso quei malati che non fossero stati accettati dalla guardia dell'Ospedale Maggiore o dall'ispettore medico dell'Ospedale Ciceri, e non fossero comunque stati scelti fra i degenti nelle suindicate divisioni.

I professori di ruolo della Regia Università di Milano per gl'insegnamenti clinici che si svolgono negli Istituti ospitalieri fino a tanto che le funzioni di professori saranno disimpegnate da coloro che erano i titolari dei posti di primario degli Istituti stessi e con riserva di ulteriori o diversi accordi in caso diverso, avranno l'obbligo di prestarsi gratuitamente al servizio ospitaliero dei riparti nosocomiali messi a loro disposizione per l'insegnamento coi diritti e colle responsabilità inerenti, valendosi anche dell'opera dei loro aiuti ed assistenti addetti agli insegnamenti clinici, i quali pure alla loro volta debbono prestare gratuitamente servizio ospitaliero. Riconoscendo tuttavia il Consiglio ospitaliero che per tal modo l'Università di Milano, a mezzo dei suoi docenti e del suo personale di aiuti e di assistenti, viene a prestargli un ragguardevole servizio, esonerandolo dal carico di parte del personale sanitario, si obbliga, fino a tanto che perdurino le condizioni di cui al precedente articolo, ed in ogni caso per un periodo non superiore al decennio di durata della presente Convenzione, di corrispondere alla Regia università suddetta, un corrispettivo annuo di L. 7000, per ogni Clinica od Istituto funzionanti nelle sue divisioni ospitaliere.

Disciplinarmente il personale ospitaliero addetto ai riparti nosocomiali che funzionano anche da Cliniche e da Istituti universitari, resta interamente sottoposto alle norme ed alle autorità ospitaliere: i professori della Regia Università dirigenti i reparti stessi ed i loro aiuti ed assistenti clinici, avranno, rispetto all'Amministrazione ospitaliera, l'obbligo di osservare tutte le disposizioni regolamentari degli Istituti ospitalieri di Milano.

In relazione agli accordi sopra stabiliti e salvo le ulteriori richieste che a norma di legge potranno essere successivamente fatte all'Amministrazione ospitaliera della Regia Università viene stabilito che il Consiglio degli Istituti ospitalieri dal 1° ottobre 1924 metterà a disposizione:

della Clinica chirurgica il Padiglione Zonda con circa 100 letti e relativi attuali laboratori;

della Clinica dermosifilopatica il Padiglione di via Pace con circa 100 letti e coi relativi attuali laboratori;

della Clinica delle malattie nervose, il Padiglione Biffi (sezione neuropatologica) con circa 40 letti e coi relativi attuali laboratori;

della Clinica ortorinolaringoiatrica la relativa divisione dell'Ospedale Maggiore con circa 40 letti e cogli annessi attuali laboratori;

della Clinica delle malattie urinarie il Padiglione Riva con circa 65 letti e cogli annessi attuali laboratori;

dell'Istituto di diagnostica oculistica la divisione oftalmojatrica dell'Ospedale Maggiore con circa 120 letti e coi relativi attuali laboratori;

dell'Istituto di semojotica medica una divisione medica dell'Ospedale Maggiore con circa 120 letti e coi relativi attuali laboratori;

dell'Istituto di semejotica chirurgica una divisione chirurgica dell'Ospedale Maggiore con circa 120 letti e coi relativi attuali laboratori;

dell'Istituto di patologia speciale medica l'Ospedale Ciceri, detto Fatebenesorelle, con circa 100 letti e coi relativi attuali laboratori;

dell'Istituto di patologia speciale chirurgica il Padiglione dell'Ospedale Maggiore, presso il suddetto Ospedale Ciceri, con circa 80 letti e coi relativi attuali laboratori.

I reparti dell'otorinolaringojatria, dell'urologia, della semejotica medica, della semejotica chirurgica e della diagnostica oftalmica, sono come sopra concessi alla Regia Università in quanto i titolari od incaricati dei relativi insegnamenti, siano anche delegati dal Consiglio ospitaliero a dirigere i reparti stessi. Ove questo non avvenisse, saranno presi nuovi accordi fra il Consiglio degli Istituti ospitalieri e la Regia Università, per assicurare lo svolgimento dei detti insegnamenti universitari.

L'Ospedale Maggiore metterà inoltre a disposizione circa 10 locali vuoti della vecchia guardia verso via Ospedale, nello stato in cui attualmente si trovano, compresi gli esistenti impianti di gas, luce ed acqua, ad uso dell'Istituto d'igiene della Regia Università, e questa concessione è fatta, trattandosi di locali incuneati in quelli di assistenza ospitaliera, soltanto in quanto e per il tempo in cui all'insegnamento dell'igiene sia provveduto con incarico a personale sanitario dell'Ospedale stesso.

Particolari accordi dovranno stabilirsi fra il Consiglio degli Istituti ospitalieri e la Regia Università di Milano per quanto riguarda le modalità di consegna e di restituzione del materiale anatomico richiesto dalla Regia Università per i suoi Istituti di anatomia umana e di anatomia patologica.

L'accettazione dei malati per le divisioni ospitaliere adibiti all'insegnamento universitario continuerà ad essere fatta colle norme e colle disposizioni ospitaliere vigenti dalla guardia dell'Ospedale Maggiore e dall'ispettore dell'Ospedale Ciceri secondo i turni di destinazione dei malati da stabilirsi d'accordo fra gl'inseganti e la direzione medica degli Istituti ospitalieri.

Tutte le trasformazioni edilizie e gli adattamenti che fossero richiesti negli edifici ospitalieri esclusivamente dai bisogni dell'insegnamento universitario, dovranno essere fatti a spese della Regia Università a mezzo dell'ufficio tecnico ospitaliero, previa, in ogni caso, autorizzazione e consenso del Consiglio degli Istituti ospitalieri.

Alla fine di ogni anno scolastico si farà il riscontro dell'inventario di tutto l'armamentario del materiale scientifico e della suppellettile di laboratorio.

La scuola medica pratica, istituita dal Consiglio ospitaliero nell'ospedale Maggiore, continuerà a funzionare negli interessi degli studi medici e costituirà una sezione di perfezionamento della Facoltà medico-chirurgica della Regia Università di Milano. Particolari accordi e norme saranno determinati, osservate le disposizioni generali di leggi e di regolamenti sulla materia, d'accordo fra la Facoltà medico-chirurgica ed il Consiglio ospitaliero, sentito il Collegio dei primari, circa lo svolgimento di questi corsi pratici di perfezionamento.

La presente convenzione stesa in doppio originale uno per ciascuna delle due parti contraenti s'intende subordinata, nell'interesse dell'Ospedale Maggiore, nonchè dell'Ospedale Ciceri, all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa che viene dal Consiglio degli Istituti ospitalieri, in relazione alle sue deliberazioni 18 e 25 gennaio 1924 di autorizzazione della convenzione stessa espressamente riservata.

Sen. L. MANGIAGALLI, Rettore dell'Università.

ISTITUTI OSPITALIERI DI MILANO.

Il presidente: avv. GIGI LANFRANCONI.

Il segretario generale: avv. G. GAGGI.

N. 85 del 1923 — Allegato. ALLEGATO 9.

CONSIGLIO DEL PIO ISTITUTO DEI RACHITICI.

Stralcio del processo verbale della seduta del 14 gennaio 1924.

Presieduta dal signor avv. Carlo Albertario, presidente.
Presenti i signori consiglieri: D'Angeli cav. Carlo, Gualtieri cav. Domenico, Pieri ing. Adolfo e Pestalozza ing. Gaspare, ed il segretario avv. Diego Martello.

Oggetto:

Accordi con la Regia Università di Milano per la istituzione di una Clinica ortopedica.

Deliberazione:

Udita la relazione del signor presidente, il quale, dopo aver dato conto delle pratiche preliminari condotte dal Comitato promotore della Regia Università di Milano per la istituzione di una cattedra di ortopedia, illustra come il concorso di L. 40.000 annue, che a tale scopo sarebbe concesso dal Pio Istituto, sarebbe per la quasi totalità coperto dalla rinunzia agli stipendi ed emolumenti accessorii, che per una complessiva somma di L. 34.000 farebbero tanto il direttore quanto l'aiuto, chiamati rispettivamente a coprire il posto di titolare e di assistente della cattedra, il Consiglio, tenuto conto dei rilevantissimi vantaggi di ordine materiale e morale che al Pio Istituto deriverebbero dall'attuazione del progetto e, considerato che, per effetto degli accordi separatamente intercorsi col direttore e con l'aiuto, l'opera loro resterebbe pur sempre assicurata al Pio Istituto, delibera di autorizzare la presidenza a stipulare con la Regia Università di Milano un accordo del seguente tenore:

« Il Pio Istituto dei rachitici di Milano si obbliga di corrispondere per il mantenimento dell'Università di Milano L. 40.000 all'anno, a decorrere dal 1° ottobre 1924 e per un periodo di anni 10, e ciò al fine che sia istituita e mantenuta dalla Regia Università una cattedra di ruolo di Clinica ortopedica, con relativo titolare ed assistente.

« L'Istituto universitario della Clinica ortopedica avrà pertanto la sua sede nel Pio Istituto dei rachitici presso il Rifugio Finzi Ottolenghi di Gorla-Precotto. In relazione a ciò il Pio Istituto dei rachitici s'impegna di lasciare gratuitamente a disposizione dell'insegnamento universitario dell'ortopedia nella loro efficienza i locali, i degenti, i gabinetti ed i laboratori di pertinenza dello stesso Pio Istituto, provvedendo al relativo funzionamento.

« L'attuale titolare della Clinica ortopedica degli Istituti clinici di perfezionamento assumerà l'ufficio di professore di ruolo della Regia Università per la Clinica ortopedica e conserverà, come incaricato, la direzione del Pio Istituto dei rachitici.

« Ove venissero, per qualsiasi causa, a cessare queste circostanze di fatto fra il Pio Istituto dei rachitici e la Regia Università si addiverrà a nuove pattuizioni per disciplinare i rapporti formanti oggetto di questa convenzione.

« Il Pio Istituto dei rachitici si obbliga altresì a mettere a disposizione della Regia Università, verso un equo corrispettivo da pattuirsi, i locali necessari ed idonei, forniti di impianti di acqua, gas e luce, per la istituzione dell'Istituto di medicina legale ».

È riservata l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Il presidente: avv. CARLO ALBERTARIO.

I consiglieri: D'ANGELI, GUALTIERI, PIERI e PESTALOZZA.

Il segretario: avv. DIEGO MARTELLO.

Copia per uso d'ufficio, conforme all'originale in bollo che si conserva negli atti dell'Istituto.
La presente deliberazione venne pubblicata ai sensi di legge e contro di essa non venne mossa alcuna opposizione.

Il segretario: avv. DIEGO MARTELLO.

N. 4167 - Div. 2ª - Sez. 2ª.

Giunta provinciale amministrativa — Seduta 25 febbraio 1924, n. 389.

Visto per l'approvazione tutoria.

p. *Il Prefetto presidente*: GIORGIO BOLTRAFFIO.

ALLEGATO 13.

In relazione e a complemento degli accordi presi fra questo Rettorato e l'Istituto stomatologico italiano, consacrati nell'art. 8 della convenzione per il mantenimento dell'Università di Milano, si conviene fra le dette parti qui sottoscritte che:

La Regia Università incasserà dagli studenti e dagli iscritti le tasse scolastiche e le contribuzioni cliniche e di laboratorio, inerenti alla Scuola di odontojatria e verserà la metà di tali importi all'Istituto stomatologico per le spese di funzionamento dell'Istituto, dei suoi gabinetti e laboratori, entro un mese dagl'incassi relativi.

L'altra metà — in un agli interessi del capitale di pertinenza dell'Istituto stomatologico e tenuto dagli Istituti clinici di perfezionamento —, sarà dalla Regia Università devoluta al pagamento degli stipendi al professore titolare, agli incaricati ed assistenti.

Ove però tali interessi e la metà delle tasse di cui sopra superasse il *quantum* essa spende per il professore titolare di odontojatria ed eventualmente per gli incaricati ed assistenti, la Regia Università s'impegna di corrispondere all'Istituto stomatologico l'intiero sopravanzo delle tasse e contribuzioni, dopo dedotta la spesa per detto personale.

Che, se in qualche caso, l'importo degli interessi *ut supra* insieme con la metà delle tasse e contribuzioni scolastiche non bastasse a coprire nemmeno la spesa del professore ufficiale, l'onere relativo resterà a carico dell'Università; spetterà invece all'Istituto stomatologico di pagare gli eventuali incaricati ed assistenti.

L'Università, dopo pagati i professori, gli incaricati ed assistenti, verserà poi all'Istituto stomatologico le differenze entro un mese dalla chiusura dell'anno scolastico.

Milano, 28 agosto 1924.

Il Rettore della R. Università: sen. L. MANGIAGALLI.

Il consigliere d'amministrazione dell'Istituto stomatologico italiano delegato a firmare questa convenzione con delibera del Consiglio del 27 agosto 1924.
Visto si approva.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto: Dott. EUGENIO BELLINZONA.

N. B. si omettono gli altri allegati.

Numero di pubblicazione 1952.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 1940.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere a restituzioni e rimborsi di tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 154 « Restituzioni e rimborsi (demanio e tasse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 1,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 33. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1953.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 1941.

Autorizzazione alla società « Credito Fondiario Latino », con sede in Roma, all'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno, ed approvazione dello statuto relativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti l'atto costitutivo a rogito notar Francesco Stame della Società anonima « Credito fondiario latino » stipulato in Roma il 30 aprile 1924, modificato con atto in data 10 maggio 1924, lo statuto, il provvedimento del Tribunale di Roma e i documenti comprovanti la regolare costituzione della Società suddetta agli effetti del Codice di commercio;
Veduta la domanda in data 31 maggio 1924 con la quale la Società anonima « Credito fondiario latino », con sede in Roma chiede di essere autorizzata all'esercizio del credito fondiario ai sensi di legge;
Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, modificato dalle leggi 22 dicembre 1905, n. 592; 22 dicembre 1907, n. 794, e 6 luglio 1922, numero 1157;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1910, n. 472;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima denominata « Credito fondiario latino », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno, ai sensi, per gli effetti e secondo le disposizioni della vigente legge e regolamento sul credito fondiario ed alle condizioni contenute nel presente decreto e ne è approvato l'annesso statuto, composto di 31 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La Società dovrà avere amministrazione autonoma ed indipendente da qualsiasi altro istituto e dovrà esclusivamente occuparsi di operazioni di credito fondiario.

La Società non potrà modificare il proprio statuto che in seguito ad autorizzazione per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.

E' incompatibile la qualità di amministratore, direttore, sindaco od impiegato del Credito fondiario latino, con la qualità di direttore, di amministratore, sindaco od impiegato di Istituti o Società che facciano operazioni di mutui fondiari con lo stesso Istituto.

Art. 3.

Il capitale sociale, il fondo di riserva e il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati secondo le disposizioni e con le norme degli articoli 80, 82 e 83 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e dell'art. 86 del regolamento approvato col R. decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Art. 4.

Ferme rimanendo tutte le vigenti disposizioni in materia di vigilanza sugli istituti di credito fondiario, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di fare intervenire un proprio delegato alle adunanze del Consiglio di amministrazione della Società: a tal fine questa dovrà tempestivamente comunicare al Ministero predetto gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno. La Società dovrà inoltre inviare al Ministero i verbali delle adunanze del Consiglio entro cinque giorni dall'adunanza medesima.

Art. 5.

In caso di inadempienza delle disposizioni di legge, di regolamento e dello statuto sociale o in caso di irregolare funzionamento della Società, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione e di nominare un Regio commissario.

Art. 6.

La Società pagherà all'Erario a cominciare dal 1° gennaio 1926, a titolo di spese di vigilanza, l'annua somma di L. 5000.

Art. 7.

Quando la Società avrà dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare almeno uguale alla metà del capitale versato e di essersi uniformata alle disposizioni delle vigenti leggi e regolamenti, potrà essere autorizzata ad emettere cartelle fondiarie con altro decreto Reale nel quale saranno stabilite le condizioni per tale emissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Resgistrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1924.
Atti del Goevrno, registro 231, foglio 34. — GRANATA.

Statuto della società « Credito Fondiario Latino ».

TITOLO I.

Costituzione, scopo, sede e durata.

Art. 1.

E' costituita una società anonima sotto la denominazione: « Credito fondiario latino ».

Art. 2.

La Società, sotto la osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario in genere.

La Società in ispecie poi mirerà a facilitare lo sviluppo edilizio mediante la concessione anche all'inizio o in corso di costruzione di mutui ripartibili per quote parti di edificio; nonchè il miglioramento agrario ed il frazionamento degli immobili urbani e rustici con la concessione di mutui su frazioni di immobili.

Art. 3.

La Società ha la sua sede in Roma e può stabilire agenzie in altre città del Regno.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.

Art. 4.

La durata della Società è di anni cinquanta dal giorno della sua legale costituzione.

TITOLO II.

Capitale sociale ed azioni.

Art. 5.

Il capitale sociale è fissato in L. 10,000,000 rappresentato da n. 50,000 azioni da L. 200 cadauna.

Art. 6.

I versamenti dei residuali sette decimi sulle azioni saranno ritirati entro giorni 20 dalla omologazione da parte del Tribunale della costituzione della Società.

Art. 7.

Le azioni potranno per deliberazione del Consiglio, essere da nominative convertite al portatore non appena saranno per intero pagate.

Art. 8.

Quando si aumentasse il capitale, sarà riservato nelle sottoscrizioni delle nuove azioni il diritto di prelazione per metà ai soci fondatori in proporzione del capitale da ciascuno di essi sottoscritto, a risultanza dell'atto di costituzione della Società, per l'altra metà ai portatori di azioni sempre in via proporzionale al numero di queste.

TITOLO III.

Assemblee.

Art. 9.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti e dissenzienti.

Art. 10.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Art. 11.

Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda adunanza nel caso che la prima andasse deserta.

Art. 12.

Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositari i loro titoli nelle casse designate nell'avviso di convocazione, al più tardi tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Ai soci depositanti verrà rilasciato un biglietto di ammissione all'assemblea.

Art. 13.

Ogni socio che abbia fatto il prescritto deposito potrà farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio che parimenti siasi posto in condizione di intervenirvi.

Art. 14.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio ed in sua assenza dal consigliere delegato.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la legale costituzione. Egli sceglierà fra i soci presenti due scrutatori e nominerà un segretario anche non socio.

Art. 15.

L'assemblea, ad eccezione dei casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti.

Salvo i casi tassativamente previsti dalla legge per la validità dell'assemblea, basterà il concorso di tanti soci che in proprio o per delegazione, rappresentino almeno i due quinti del capitale sociale.

Per la validità delle deliberazioni sugli oggetti speciali indicati nell'art. 158 del Codice di commercio sarà necessaria la presenza di tanti soci che in proprio o per delegazioni rappresentino non meno di tre quinti del capitale.

In entrambi i casi, addivenendosi ad una seconda convocazione, per essere andata deserta la prima adunanza, le deliberazioni saranno valide purchè il capitale rappresentato sia almeno un terzo, ciò sempre all'infuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.

Art. 16.

Per calcolare il concorso del capitale necessario alla validità delle deliberazioni, si terrà sempre conto delle azioni presenti all'apertura della assemblea escluse quelle degli amministratori.

Art. 17.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno constatate da processo verbale che sarà approvato, seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti, a meno che

l'assemblea non deleghi l'approvazione ai sindaci o a determinati soci.

Il verbale sarà firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

TITOLO IV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di cinque membri eletti dall'assemblea a maggioranza relativa.

I consiglieri durano in carica quattro anni, salvo la decadenza per metà alla scadenza del biennio.

Il turno di uscita, fino a tanto che non possa essere determinato dall'anzianità della carica, sarà deciso mediante sorteggio.

Nel caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio potrà provvedere a norma dell'art. 125 del Codice di commercio.

Se il Consiglio fosse ridotto alla metà dei suoi membri, sarà entro un mese convocata l'assemblea per procedere alle nuove nomine di tutti i componenti il Consiglio.

Art. 19.

Ogni consigliere dovrà, a titolo di cauzione della sua gestione, vincolare in favore della Società tante azioni al valore nominale corrispondenti a L. 50,000.

Esse rimarranno inalienabili ai sensi di legge con iscrizioni del vincolo cauzionale sul libro dei soci e non potranno essere rese se non tre mesi dopo l'approvazione del bilancio del medesimo esercizio in cui il consigliere fu in carica.

Art. 20.

Il Consiglio elegge ogni biennio, fra i suoi membri, il presidente ed il consigliere delegato. Elegge pure il segretario, anche all'infuori dei soci.

In caso di assenza od impedimento del presidente, il Consiglio sarà presieduto dal consigliere delegato.

Art. 21.

Il Consiglio si radunerà tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario, e quando ne sarà fatta domanda da almeno due membri del Consiglio.

Art. 22.

La convocazione del Consiglio si farà con lettera almeno cinque giorni prima; in caso di urgenza, con dispaccio telegrafico, almeno un giorno prima.

Della convocazione sarà data notizia ai sindaci nella stessa forma.

Art. 23.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Art. 24.

Il Consiglio è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali e che non siano per legge, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

In ispecie delibera:

a) sulla domanda di mutui e sulla loro stipulazione ed emette cartelle fondiarie in corrispondenza degli stessi;

b) sulle iscrizioni, rinuncie, surroghe e cancellazioni di ipoteche, le azioni giudiziarie, le eventuali compere ed aggiudicazioni dei beni immobili nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal regolamento 5 maggio 1910, n. 472, le cessioni, i trasferimenti, le vendite di immobili con rinuncia anche alla ipoteca legale, le transazioni ed in genere tutti gli atti giudiziali, inerenti all'amministrazione dell'Istituto;

c) determina la ripartizione dell'impiego dei capitali non applicati a mutui, a forma della legge, e di quelli destinati alla riserva e al fondo di previdenza;

d) stabilisce la provvigione dei mutui;

e) delibera la creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse;

f) decide la creazione di agenzie nelle città d'Italia;

g) stabilisce i regolamenti interni; nomina, revoca gli impiegati, i legali ed i periti dell'amministrazione.

Art. 25.

Il Consiglio potrà nominare direttori scegliendoli anche tra i suoi membri come potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad altri membri del Consiglio fissando i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà.

Potrà altresì nominare un Comitato di tre membri e demandare ad esso parte delle proprie attribuzioni.

TITOLO V.

Firma e rappresentanza sociale.

Art. 26.

Il consigliere delegato rappresenta la Società in giudizio e di fronte ai terzi.

Egli:

a) presenta al Consiglio le proposte di affari accompagnate da una relazione;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) dirige tutti gli affari sociali, propone la nomina e la revoca degli impiegati, dei legali, dei periti dell'amministrazione, ecc.;

d) firma la corrispondenza ordinaria, gli atti che impegnano l'Istituto e le deleghe speciali stabilite dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI.

Sindaci.

Art. 27.

In ogni assemblea ordinaria saranno eletti a maggioranza relativa ed a schede segrete tre sindaci effettivi e due supplenti e sarà determinato il loro emolumento.

TITOLO VII.

Bilancio — Utili e riserve.

Art. 28.

Il Consiglio di amministrazione forma i bilanci degli esercizi annuali che si chiudono al 31 marzo di ciascun anno, e li sottomette per l'approvazione all'assemblea generale degli azionisti.

Art. 29.

Gli utili netti saranno ripartiti nel modo seguente:

a) sarà prelevata una somma del 10 % per destinarla al fondo di riserva, sino a che questo non raggiunga la metà almeno del capitale versato;

b) quindi sarà corrisposto agli azionisti un dividendo fino a concorrenza del 5 % sul capitale versato;

c) il residuo degli utili netti andrà in aumento del fondo di riserva, sempre fino a che questo non abbia raggiunto la metà del capitale versato;

d) quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale versato, gli utili netti residuali saranno erogati per una metà a costituire un fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio sino a che questo fondo raggiunga almeno l'ammontare complessivo di una semestralità dei mutui in cartelle ed in contanti alla chiusura dell'esercizio e per l'altra metà rimarrà a disposizione dell'assemblea degli azionisti.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, la Società seguirà le norme stabilite dal Codice di commercio e dalle leggi e regolamenti sul credito fondiario.

TITOLO VIII.

Scioglimento della Società.

Art. 31.

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1954.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1924, n. 1939.

Erezione in Ente morale della fondazione « Legato Riccardo Giovanetti », in Ferrara.

N. 1939. R. decreto 12 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Legato Riccardo Giovanetti » con sede nel comune di Ferrara, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità locale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1924.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924.

Sostituzione del Regio commissario straordinario della Cassa di risparmio di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1924, col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Postumia e nominato Regio commissario il sig. Benvenuto Farolfi;

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, col quale venivano prorogati di tre mesi i poteri del predetto Regio commissario;

Viste le dimissioni presentate dal sig. Benvenuto Farolfi;

Vista la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sulle Casse di risparmio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni del sig. Benvenuto Farolfi dalla carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Postumia ed in sua sostituzione è nominato il signor rag. Luigi Ronchi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1924.

Conservazione del nuovo catasto nel distretto delle imposte di Ponza (Caserta).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette di attivare per distretto di agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe sono già definitive;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nel distretto di agenzia di Ponza della provincia di Caserta;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° dicembre 1924 per il distretto di agenzia di Ponza costituito dal solo Comune omonimo e da tale data cesserà per il Comune stesso la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1924.

Autorizzazione alla Società « La Fondiaria Vita », compagnia italiana di assicurazione sulla vita dell'uomo, con sede in Firenze, di esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda in data 6 settembre 1924 della Società anonima per azioni « La Fondiaria Vita, compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo », con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana;

Vista la legale costituzione della Società predetta;

Vista la dichiarazione di ricevuta n. 612 in data 27 novembre 1924 rilasciata dalla Banca d'Italia (sede di Firenze) per costituire il deposito di titoli di Stato per un valore effettivo di 2,000,000 di lire;

Viste le basi tecniche adottate dalla predetta Società per il calcolo dei premi e delle riserve;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti;

Ritenuto che la predetta impresa si identifica con l'impresa che, con la medesima denominazione, esercitò l'assicurazione sulla vita prima della entrata in vigore della legge 4 aprile 1912, n. 305, e cedette il portafoglio all'Istituto nazionale delle assicurazioni, e che pertanto si verificano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso del n. 1 dell'art. 19 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima per azioni « La Fondiaria Vita, compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo » con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle nome del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, e delle norme regolamentari che verranno emanate per l'applicazione del decreto-legge medesimo.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le condizioni di polizza secondo gli esemplari presentati dalla predetta Società e debitamente autenticati:

Tariffa n. 1: Denominata « Tariffa di vita intera a premi vitalizi » per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga;

Tariffa n. 2: Denominata « Tariffa di vita intera a premi temporanei » per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga, a premi temporanei;

Tariffa n 3: Denominata « Tariffa di vita intera a premio unico » per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga, a premio unico;

Tariffa n. 4: Denominata « Tariffa di vita intera a premi temporanei decrescenti » per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga, a premi temporanei decrescenti a partire dal 6° anno;

Tariffa n. 8: Denominata « Tariffa di temporanea a capitale costante » per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un dato periodo, a premio annuo;

Tariffa n. 10: Denominata « Tariffa di temporanea a capitale decrescente annualmente » per l'assicurazione di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un dato periodo, a premio unico;

Tariffa n. 11: Denominata « Tariffa di temporanea a capitale decrescente mensilmente » per l'assicurazione di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un dato periodo, a premio unico;

Tariffa n. 16: Denominata « Tariffa di rendita temporanea di sopravvivenza per fanciulli » per l'assicurazione di una rendita decorrente dal giorno della morte del contraente quando il fanciullo beneficiario resti in vita e pagabile finchè il beneficiario raggiunga l'età stabilita, a premi temporanei;

Tariffe n. 17-m e 17-f: Denominate « Tariffa di rendita vitalizia immediata » per l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata sopra una testa (rispettivamente per maschi e femmine);

Tariffe n. 18-m e 18-f: Denominate « Tariffa di rendita vitalizia immediata » per l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata sopra una testa con restituzione eventuale in caso di morte di parte del premio versato;

Tariffa n. 20: Denominata « Tariffa di capitale differito » per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine stabilito, a premio annuo;

Tariffa n. 22: Denominata « Tariffa di capitale differito con controassicurazione » per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine stabilito, con restituzione integrale, in caso di premorienza, dei premi pagati;

Tariffa n. 23: Denominata « Tariffa di capitale differito per età giovanili » per l'assicurazione di un capitale pagabile quando un fanciullo raggiunga un'età stabilita;

Tariffa n. 24: Denominata « Tariffa di capitale differito per età giovanili con controassicurazione » per l'assicurazione di un capitale pagabile quando un fanciullo raggiunga un'età stabilita, con restituzione integrale, in caso di premorienza, dei premi pagati;

Tariffa n. 25: Denominata « Tariffa di capitale differito per età giovanili (assicurazione dotale) senza controassicurazione » per l'assicurazione di un capitale pagabile quando un fanciullo raggiunga l'età prestabilita, con cessazione del pagamento del premio in caso di premorienza del contraente;

Tariffa n. 26: Denominata « Tariffa di capitale differito per età giovanili (assicurazione dotale) con controassicurazione », per l'assicurazione di un capitale pagabile quando un fanciullo raggiunga l'età prestabilita, con cessazione del pagamento del premio in caso di premorienza del contraente, e con restituzione integrale dei premi in caso di premorienza del fanciullo assicurato;

Tariffa n. 27: Denominata « Tariffa di rendita vitalizia differita » per l'assicurazione di una rendita vitalizia a cominciare da un dato termine, a premi annui pagabili durante il differimento;

Tariffa n. 29: Denominata « Tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione » per l'assicurazione di una rendita vitalizia a cominciare da un dato termine, a premi annui pagabili durante il differimento, con restituzione integrale, in caso di morte nel periodo di differimento, dei premi versati;

Tariffa n. 31: Denominata « Tariffa di mista ordinaria a premio annuo » per l'assicurazione di un capitale paga-

bile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un dato termine, o pagabile al termine stesso in caso di vita dell'assicurato;

Tariffa n. 33: Denominata «Tariffa di mista ordinaria a premi decrescenti» per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un dato termine, o pagabile al termine stesso in caso di vita dell'assicurato, con premi decrescenti a partire dal 6° anno;

Tariffa n. 36: Denominata «Tariffa di termine fisso a premi annui» per l'assicurazione di un capitale pagabile a un dato termine, contro il pagamento di un premio annuo pagabile per la durata dell'operazione e in ogni caso, non oltre la morte dell'assicurato;

Tariffa n. 37: Denominata «Tariffa di mista di vita intera e di capitale differito» per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato a qualsiasi epoca avvenga e per l'assicurazione di un capitale di pari importo pagabile al termine stabilito in caso di sopravvivenza dell'assicurato;

Tariffa n. 38: Denominata «Tariffa di mista di vita intera e di rendita vitalizia differita» per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi epoca avvenga e per l'assicurazione di una rendita vitalizia d'importo pari al premio, decorrente da un termine stabilito in caso di sopravvivenza dell'assicurato a detto termine;

Tariffa n. 39: Denominata «Tariffa di mista di temporanea con capitale differito doppio» per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato quando questa avvenga prima del termine stabilito e per l'assicurazione di un capitale di importo doppio pagabile in caso di vita al termine stabilito;

Tariffa n. 40: Denominata «Tariffa di mista di temporanea con rendita vitalizia» per l'assicurazione di una rendita vitalizia, o di un capitale corrispondente, pagabile dopo un certo termine. In caso di premorienza viene pagato metà del capitale predetto.

Tariffa per l'assicurazione complementare per l'esenzione del pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 29 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla Società anonima Terme verbanesi di Baveno a mettere in libera vendita l'acqua minerale naturale nazionale della sorgente omonima delle fonti di Baveno (Novara).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 1924, n. 29, la Società anonima Terme verbanesi di Baveno, è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di Sorgente Ebea (acqua della giovinezza), l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima delle fonti di Baveno (Novara) e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita previa gasificazione con acido carbonico puro, in bottiglie da litro e mezzo litro, di colore verde chiaro della forma conosciuta in commercio col nome di Vichy o S. Pellegrino, chiuse con tappo di sughero protetto con stagnola, anche nella parte al contatto con l'acqua, e assicurato con fascetta di carta con sopra stampato in turchino il nome della sorgente, quello della Società e le parole «acqua da tavola».

Le bottiglie sono contrassegnate con etichetta di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 254 per 123 e 207 per 106, rispettivamente per le bottiglie da litro e da mezzo litro, stampate su carta a fondo chiaro, con caratteri tipografici tinteggiature e disegni in colore turchino, eccetto alcune caratteristiche che sono impresse in colore rosso. L'etichetta è divisa in senso verticale in tre rettangoli: in quello di sinistra è inserito dall'alto in basso: l'analisi chimica, quella batteriologica, e l'analisi della radioattività, la dicitura «Acqua addizionata di acido carbonico» e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Nel rettangolo di destra vengono riportate in lingua francese ed inglese le principali caratteristiche dell'acqua minerale e della località ove essa sgorga, e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Nel corpo centrale è impresso dall'alto in basso: la veduta dello stabilimento termale di Baveno, avente ai lati due putti; poi a grossi caratteri rossi «Fonti di Baveno (Lago Maggiore)» e, in caratteri turchini «acqua minerale naturale - scaturisce dalla viva roccia - Radioattiva - antiurica - anticatarrale - digestiva - diuretica - batteriologicamente purissima». Al di sotto, entro uno spazio ellittico colorato in rosso, posante su di una conchiglia e circondato da decorazioni di foglie, è scritto, a caratteri bianchi, «Sorgente Ebea - Acqua della giovinezza». Al disotto ancora in caratteri turchini «Società anonima terme verbanesi (Italia) Baveno (prov. di Novara)»; e a caratteri bianchi su fondo turchino scuro «acqua da tavola».

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 15 novembre scorso, in Treppo Grande, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 3 dicembre 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 274

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	126 67	Belgio	115 09
Londra	108 026	Olanda	9 33
Svizzera	446 80	Pesos oro	20 30
Spagna	318 50	Pesos carta	8 93
Berlino (marco oro)	5 50	New-York	23 102
Vienna	0 0328	Oro	445 76
Praga	69 25	Belgrado	34 —
Dollaro canadese	23 08	Budapest	0 0313
Romania	11 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 82
	3.50 % » (1902)	75 75
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 08

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.